

Al Dirigente dell'AT di Brescia  
Dott. Giuseppe Bonelli

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Brescia  
Loro sedi

e p.c.

Alle **RSU** delle Istituzioni Scolastiche di Brescia  
**A tutto il personale** delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

All'Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

Brescia, 02/10/2020

Oggetto: **INDICAZIONI PER RECUPERO ORARIO E BONUS MERITO DOCENTI**

Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): FLC-CGIL Brescia, CISL-FSUR Brescia, Federazione UIL SCUOLA RUA Brescia, SNALS-CONFESAL Brescia, FGU-GILDA degli Insegnanti Brescia,

- tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute presso le nostre sedi sindacali dai docenti in servizio e dalle RSU delle Istituzioni scolastiche;
- alla luce dell'art. 28, comma 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) riguardo all'orario di insegnamento settimanale del personale docente;
- visti gli artt. 5 e 22 del CCNL 2016/2018 riguardo gli istituti dell'informazione e della contrattazione di istituto;
- considerata la fase emergenziale straordinaria che coinvolge le istituzioni scolastiche

**al fine di garantire il pieno rispetto del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 e la partecipazione attiva e consapevole al dialogo costruttivo in ogni istituzione scolastica,**

### **FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI**

**ai Dirigenti scolastici e a tutto il personale in tema di recupero orario e bonus merito per il personale docente.**

### **Recupero orario personale docente**

Il CCNL 2007/2009, all'art. 28 comma 5, recita testualmente che: *“Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.*

L'emergenza sanitaria in corso e la carenza di personale docente durante le prime settimane di lezione hanno determinato la necessità da parte dei Consigli di Istituto della stragrande maggioranza degli istituti scolastici della provincia di Brescia di deliberare modalità **straordinarie di apertura delle scuole** con un orario delle lezioni ridotto rispetto al normale orario settimanale previsto nel PTOF condiviso con le famiglie.

Come già evidenziato, l'art. 28 del CCNL 2007/2009 prevede che i docenti siano tenuti a svolgere l'attività di insegnamento come stabilito dall'**orario completo settimanale** fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio secondo l'orario settimanale nel pieno rispetto del CCNL. Se per motivi **straordinari** vige l'orario ridotto non sono previsti dal CCNL 2016/2018 **alcuna forma di recupero orario e/o istituzione di una banca ore.**

Per questo qualsiasi richiesta di recupero delle ore non prestate nel periodo in cui perdura il funzionamento straordinario a orario ridotto risulta lesiva del CCNL vigente.

Si invitano i DS ad evitare richieste di recupero delle ore settimanali non prestate durante i periodi di funzionamento ridotto per cause straordinarie nelle settimane successive dell'anno scolastico con attività di insegnamento o funzionali all'insegnamento al fine di evitare contenziosi con il personale docente e con queste OO.SS.

Rimane inteso che qualsiasi indicazione sia stata data, anche a seguito di delibera collegiale, volta al recupero obbligatorio di tali ore o alla creazione di una banca ore risulta nulla poiché in contrasto con il CCNL 2016/18.

Pertanto, alla luce dell'art. 28, comma 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) qualora il DS non abbia definito l'orario del personale docente su base settimanale ai sensi dell'art. 1256 del Codice civile **l'obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.**

## **Bonus valorizzazione del merito dei docenti (art. 1, commi 126 e 127 della L.107/2015)**

Il CCNL 2016/18 all'art. 5 afferma che *“sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.”*

Da questo discende che i compensi del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FIS, MOF e risorse per la valorizzazione professionale del personale docente di cui all'art. 1 del comma 127 della legge 107/2015) sono oggetto necessariamente di informativa sindacale.

A conferma, l'art. 22 del CCNL 2016/18 recita che *“sono oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica ed educativa .... c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015”.*

Pertanto **i prospetti analitici del bonus di valorizzazione del merito dei docenti indicanti gli importi liquidati ai singoli lavoratori, essendo oggetto della contrattazione di istituto, devono essere forniti come informativa a RSU e OO.SS.** Rimane inteso che sugli stessi vige il vincolo di riservatezza.

I Dirigenti Scolastici, quindi, non potranno rifiutarsi di fornire la documentazione informativa o di fornire solamente documenti in forma aggregata poiché questo è in contrasto con quanto normato dal CCNL tuttora vigente, ma dovranno consegnare alle RSU e alle OO.SS. i **prospetti analitici** dei pagamenti del bonus di merito per il personale docente.

Le scriventi OO.SS. confidano che sulla materia in oggetto non si debba ricorrere a contenziosi, ma si instaurino proficue, serene e costruttive relazioni sindacali tra le parti.

In conclusione, le **scriventi OO.SS. territoriali sottolineano come il rispetto delle norme del CCNL 2016/2018, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria COVID-19, possa evitare situazioni conflittuali e favorire una proficua collaborazione tra le parti, al fine di migliorare il l'offerta formativa.**

Distinti saluti.



Antonella Poli



Luisa Treccani



Francesco Guadagno



Mario Soldato



Adriano Cattelan